

- (6) Grazie alla sorveglianza attuata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello unionale sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati disponibili in quel momento.
- (7) Per quanto concerne la regione biogeografica steppica, la Romania non ha proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. Inoltre, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali tra quelli elencati nell'allegato I e di alcune specie tra quelle elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE presentano ancora delle lacune. La rete Natura 2000 non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie.
- (8) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2013/736/UE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il terzo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica è adottato come da allegato.

*Articolo 2*

La decisione di esecuzione 2013/736/UE è abrogata.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2018

*Per la Commissione*

Karmenu VELLA

*Membro della Commissione*

